NORME SUL RIORDINAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLE AZIENDE PRIVATE DEL GAS

Art. 26

Indennità aggiuntiva

Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennita' che e' determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:

a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31 luglio 1968;

b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31 luglio 1968. Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese. Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, l'indennita' prevista dal presente articolo e' devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.

Versione in vigore dal 1 gennaio 1972, non più in vigore dal 20 marzo 1987 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul riordinamento del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas
Estremi	Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-riordinamento-del-fondo-di-previdenza-per-il-personale/art-26-indennita-aggiuntiva/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it